




MACCHINE



Fonti normative

- Direttiva 89/392 CEE (pubblicata nelle G.U.CE. 29/06/1989, n° L 183);
- D.P.R. 24/7/96, n. 459 (pubblicato nelle G.U.RI. 06/12/1996, n° 209 S.O.).

Campo di applicazione e definizione

Le norme si applicano alle macchine e ai componenti di sicurezza.

- per "macchine" si intende, in prima approssimazione, tutto ciò che è in grado di muoversi per uno scopo ben determinato, con l'eccezione di quelle macchine già disciplinate da direttive specifiche.

- per "componenti di sicurezza" si intendono quei componenti che hanno lo scopo di assicurare una funzione di sicurezza ed il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza

La distribuzione sul mercato delle macchine ed i componenti di sicurezza avviene se conformi alle disposizioni del Regolamento ed ai requisiti essenziali di sicurezza (installazione perfetta, mantenimento in efficienza, utilizzo conforme alla destinazione) e non pregiudichino la sicurezza e la salute.

Per attestare la conformità, il produttore o il suo mandatario nell'UE deve predisporre per ciascun tipo di macchina o di componente di sicurezza un fascicolo tecnico contenente: nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità, descrizione della macchina (marca, tipo, numero di serie, e altro), tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme, eventuale riferimento a norme armonizzate.

Procedure di certificazione CE

Prima di redigere la dichiarazione di conformità il costruttore o il suo mandatario, deve:

- a) se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV, costituire il fascicolo tecnico;
- b) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è fabbricata senza rispettare completamente le norme armonizzate, sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE;
- c) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate, può scegliere tra:

- inviare il fascicolo tecnico ad un organismo di certificazione;
- sottoporre il fascicolo tecnico alla verifica di un organismo di certificazione per il rilascio di un attestato di adeguatezza;
- sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE.

La domanda d'esame per la certificazione CE (attestato di conformità) deve contenere: il nome e l'indirizzo del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nella Comunità, il luogo di fabbricazione della macchina, un fascicolo tecnico della costruzione comprendente un disegno complessivo della macchina, disegni dettagliati e completi accompagnati dalle note di calcolo, gli schemi dei circuiti, i risultati di prove.

Marcatura CE

La marcatura CE è costituita dalla sigla "CE" ed è apposta sulla macchina in modo visibile e leggibile. Sulle macchine possono essere apposti altri marchi, purché non limitino la visibilità e la leggibilità della marcatura CE; non è ammesso apporre marcature che possano indurre in inganno circa il significato e il simbolo grafico della marcatura CE.

Requisiti essenziali di sicurezza

Il fabbricante, in sede di costruzione, ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per cercare tutti quelli che concernono la sua macchina e tenerne quindi conto.

Le misure adottate hanno lo scopo di eliminare i rischi durante l'esistenza prevedibile della macchina.

La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e accessori speciali essenziali per poterla



regolare, eseguire la manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio.

Controlli sulla conformità e vigilanza

Il controllo per le macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato e muniti della marcatura CE è operato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro. Qualora questi organi accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza, ai requisiti essenziali di sicurezza, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ne ordina il ritiro momentaneo dal mercato ed il divieto dell'utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

Aspetti sanzionatori

Qualora venga accertata, nel corso dell'attività di vigilanza, l'immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine o componenti di sicurezza privi delle attestazioni e/o marcature previste dall'art. 2 del citato DPR 459/96 si procederà direttamente nei confronti del costruttore, del venditore e dell'utilizzatore e ne verrà data immediata comunicazione al Ministero dell'Industria, D.G.S.P.C. Ispettorato Tecnico e al Ministero del lavoro.

E' fatto obbligo il rispetto del D.Lgs 696/94 e successive modifiche con D.Lgs 242/96.

Allegato IV della Direttiva 89/392

B. MACCHINE

1. *Seghe circolari (monogame e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.*
2. *Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.*
3. *Piallatrici su una faccia a carico e lo scarico manuale per la lavorazione del legno.*
4. *Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.*
5. *Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate*
6. *Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.*
7. *Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.*
8. *Seghe a catena portatili da legno.*
9. *Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mmls.*
10. *Formatrici della materia plastica per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.*
11. *Formatrici della gomma a iniezione o compressione a carico o scarico manuale.*
12. *Macchine per lavori sotterranei.*
13. *Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione*
14. *Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.*
15. *Ponti elevatori per veicoli.*
16. *Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.*
17. *Macchine per la fabbricazioni di articoli pirotecnici.*

B. COMPONENTI DI SICUREZZA

1. *Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappateti sensibili, rilevatori elettromagnetici).*
2. *Blocchi logici con funzione di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.*
3. *Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.*



4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).
5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

SPORTELLO SICUREZZA PRODOTTO

C.C.I.A.A. di Bologna
P.zza Costituzione n° 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 6093856/8 - Fax 051 6093222
e-mail: sicurezza.prodotto@bo.camcom.it
www.bo.camcom.it

